

BELLUNO, 06 APRILE 2017

ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 31 del 13 febbraio 2017 -

INDICAZIONI OPERATIVE

Il presente documento contiene indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione paesaggistica a seguito dell'entrata in vigore del [DPR n. 31 del 13 febbraio 2017](#) "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" il quale decreto ha abrogato il DPR n. 139 del 09.07.2010 e integrato il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004.

Tali indicazioni sono da applicarsi dall'entrata in vigore del DPR 31/2017, ossia dal giorno 06 aprile 2017.

Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi e deve essere acquisita preventivamente alla realizzare di interventi o opere quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) gli interventi interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004.

Al fine di verificare la presenza del vincolo è possibile consultare la relativa tavola avendo presente che:

- tale tavola non è esaustiva (ad esempio non sono indicate le aree archeologiche);
- per l'individuazione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g (territori coperti da foreste e boschi) del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 va fatto riferimento, in via generale, alla Carta Regionale Forestale, come da disposizioni di ufficio del 23.12.2010, fatto salvo il riscontro della presenza del bosco da parte della competente Unità Organizzativa Forestale Regionale, anche qualora non individuato in tale cartografia;

b) gli interventi non rientrano nelle categorie di esclusione:

- di cui all'art. 149 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
- di cui all'art. 2 del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 (per gli interventi di lieve entità elencati nell'allegato A al citato Decreto, precisando che nel territorio del Comune di Belluno non trova applicazione l'art. 4 del DPR in quanto il territorio del Comune di Belluno non è attualmente assoggettato ad alcun piano di valenza paesaggistica e i provvedimenti di vincolo che lo riguardano non contengono prescrizioni specifiche d'uso intese ad assicurare la conservazioni e la tutela del bene paesaggistico.).

Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica e ufficio di riferimento

Le richieste di autorizzazione paesaggistica vanno presentate su apposito modulo reperibile [QUI](#), redatto in conformità all'allegato C al DPR 31/2017, il quale deve essere corredato da una marca da bollo da 16,00 Euro e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per diritti di segreteria (50,00 Euro). Si segnala che la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza ai sensi della Del. CC. N° 12 del 10 febbraio 2009.

L'istanza va presentata:

- in modalità telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nei casi in cui l'istanza sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del DPR n° 160 del 7 settembre 2010;
- allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) in tutti gli altri casi.

I procedimenti istruttori autonomi per per il rilascio o rigetto delle richieste autorizzazioni paesaggistiche vengono curati dal **NUCLEO DI TUTELA PAESAGGISTICA COMUNALE**.

Tale unità operativa è stata costituita al fine di garantire un'adeguata differenziazione tra attività paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ed è composta dai seguenti tecnici i cui curricula sono stati valutati idonei a consentire l'inserimento del Comune di Belluno nell'elenco degli Enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004", come da Decreto a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto n° 134 del 20.12.2010:

- **dott.ssa arch. Katia Piccin** (funzionario delegato cui è attribuita la posizione organizzativa per gli Sportelli SUE e SUAP dal 02 marzo 2017);
- **dott.ssa pianificatore territ. Sara Gnech**;

Due tipologie di procedimento

Sono previste due tipologie di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica a seconda del tipo di intervento:

a) il procedimento autorizzatorio ordinario:

- di cui all'art. 146 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42;
- per tutti gli interventi non assoggettati alla procedura semplificata;
- su istanza corredata dalla documentazione progettuale e da una relazione paesaggistica redatta in conformità al DPCM 12.12.2005;

b) il procedimento autorizzatorio semplificato:

- di cui al **Capo II del DPR 13 febbraio 2017, n. 31**, in vigore del giorno 06 aprile 2017 e il quale Decreto ha abrogato il precedente DPR 9 luglio 2010, n. 139, (in vigore dal 10 settembre 2010). Entrambi i decreti sono stati emanati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 146 comma 9 del D. Lgs 42/2004);
- per gli interventi di cui all'allegato B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31 o per le istanze di rinnovo di cui all'art. 7 del medesimo decreto;
- su istanza corredata dalla documentazione progettuale e da una relazione paesaggistica redatta in conformità all' "allegato D" al DPR 31/2017, come stabilito dall'art. 8 del medesimo decreto;

Normativa di riferimento in materia di tutela paesaggistica

Riferimenti comunitari

- Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2000, in vigore dal 1 marzo 2004 e ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006;

Riferimenti nazionali

- Parte Terza del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.e ii.;
- DPCM 12.12.2005 "individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006);
- DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (che ha abrogato il DPR n. 139 del 09.07.2010 e integrato il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004);

Riferimenti regionali

- Allegato "A" alla D.G.R. del Veneto n. 3733 del 05.12.2006 "Schema di accordo - tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione del Veneto per la predisposizione della "relazione paesaggistica semplificata" ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005";

- Delibera della Giunta Regionale n. 835 del 15.03.2010 “indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004”;
- Decreto a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto n° 134 del 20.12.2010 “approvazione dell’elenco degli Enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004”;
- Art. 12 della L.R., n. 10 del 26.05.2011, “Modifiche alla LR 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio’ in materia di paesaggio”, che inserisce l’articolo 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 72/2011 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 41/2011). Secondo il ricorrente la norma impugnata è illegittima per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto vengono introdotte deroghe ai vincoli paesaggistici in contrasto con gli articoli 142, 146 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004): *giudizio pendente*;

Riferimenti comunali

- Determinazione n° 8 del 15.02.2010 del Segretario Generale - Direttore Generale del Comune di Belluno per la costituzione del nucleo di tutela paesaggistica comunale, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42.